

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02518 Simiani: Intendimenti del Governo con riguardo al perimetro del parco nazionale di Portofino .....	124
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	136
5-02522 Bonelli: Intendimenti in ordine al mantenimento di una tutela dell'ambiente uniforme sul territorio nazionale, alla luce della recente approvazione delle disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata .....	124
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	138
5-02519 Milani: Elementi e intendimenti in ordine all'operatività del meccanismo dell' <i>energy release</i> e alla predisposizione del relativo decreto .....	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	139
5-02520 Mazzetti: Elementi informativi in merito al forte boato avvertito in Toscana il 20 giugno 2024 e valutazione dei relativi impatti ambientali .....	125
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	140
5-02521 Ilaria Fontana: Coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nelle iniziative promosse dal Ministero dell'ambiente per la valorizzazione delle aree protette .....	125
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	141

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	125
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i> .....	142

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Atto n. 162 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	129
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	143
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

**La seduta comincia alle 14.50.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-02518 Simiani: Intendimenti del Governo con riguardo al perimetro del parco nazionale di Portofino.**

Valentina GHIO (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valentina GHIO (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, replicando, esprime insoddisfazione e perplessità, rilevando come la mancata ripermimetrazione provvisoria del parco nazionale di Portofino – anche alla luce degli sviluppi in sede giudiziaria – sia una scelta di natura politica. Ripercorre poi brevemente gli eventi, sottolineando come, inizialmente, fossero sette i comuni ad aver dato la propria disponibilità a far parte del parco; la controproposta della regione Liguria, che ne limitava il numero a tre, ha ricevuto in seguito un parere negativo da parte di ISPRA, ma ciononostante il MASE ha proceduto ridimensionando l'area del parco ad appena tre comuni, fino alle due sentenze del TAR Liguria, che hanno annullato il decreto ministeriale.

Osserva come la scelta del ministero, ritenuta di mera opportunità politica, oltre a disattendere la volontà di sette comuni e a non tener conto delle sentenze del TAR, si stia traducendo nel blocco dei finanziamenti per il parco, mettendo in tal modo a repentaglio la tutela e lo sviluppo di un

territorio particolarmente fragile. Conclude riflettendo sul fatto che le scelte politiche, dovrebbero avere come limite ultimo quello dell'interesse generale per la tutela del territorio.

**5-02522 Bonelli: Intendimenti in ordine al mantenimento di una tutela dell'ambiente uniforme sul territorio nazionale, alla luce della recente approvazione delle disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata.**

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, sottolinea come la risposta della rappresentante del Governo non abbia fornito ulteriori elementi oltre a quelli già in possesso, rilevando come i riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) citati dal Viceministro non siano utili ai fini del quesito posto. Rileva come – dall'interrogazione – ci si aspettasse una presa di posizione da parte del ministero in merito alle garanzie di tutela dei parchi nazionali in seguito all'attuazione dell'autonomia differenziata, interrogandosi se la giurisdizione sui parchi nazionali rientrerà o meno tra le competenze delle regioni e sulla volontà del MASE, al di là di scelte di natura politica, di tutelare decenni di conquiste ambientali e sociali. Esprime quindi preoccupazione per le ragioni precedentemente espresse.

**5-02519 Milani: Elementi e intendimenti in ordine all'operatività del meccanismo dell'energy release e alla predisposizione del relativo decreto.**

Massimo MILANI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo MILANI (FDI), replicando, prende atto delle tempistiche prospettate dal Viceministro e manifesta il proprio interesse al richiamo effettuato al testo unico delle energie rinnovabili, osservando come si tratti di un provvedimento molto atteso e necessario per fornire i dovuti chiarimenti a tutti coloro che vogliono investire nel settore e sono in attesa di indicazioni utili in tal senso.

**5-02520 Mazzetti: Elementi informativi in merito al forte boato avvertito in Toscana il 20 giugno 2024 e valutazione dei relativi impatti ambientali.**

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la celere risposta in quanto – nonostante siano trascorsi solamente sei giorni dall'evento oggetto dell'interrogazione – ha fornito elementi utili a smentire alcune delle ipotesi inizialmente prospettate, quali, ad esempio, il sorvolo di velivoli supersonici a bassa quota. Pur comprendendo che le tempistiche ristrette non abbiano permesso un intervento pienamente chiarificatore, auspica che – a seguito dei dovuti approfondimenti – si possa far luce sulle cause del boato percepito in varie zone della Toscana, in modo da scongiurare eventuali conseguenze di natura ambientale.

**5-02521 Ilaria Fontana: Coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nelle iniziative promosse dal Ministero dell'ambiente per la valorizzazione delle aree protette.**

Ilaria FONTANA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Ilaria FONTANA (M5S), replicando, evidenzia il prezioso contributo delle associazioni ambientaliste per la tutela dei parchi nazionali e nella definizione della normativa in materia, auspicandone per tali ragioni un pieno coinvolgimento anche in vista della riforma della legge quadro n. 394 del 1991, attualmente all'esame del Senato e che a breve vedrà coinvolta anche la Commissione Ambiente della Camera dei deputati. Osserva come tale aggiornamento si renda necessario a causa delle numerose criticità emerse, in particolare riguardanti la *governance* e la gestione degli enti parco e delle aree marine protette, soprattutto in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di designare come aree il 30 per cento del territorio e del mare entro il 2030. Conclude assicurando la massima attenzione e l'impegno sul tema da parte del gruppo di appartenenza.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.20.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.**

**C. 1933 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli Uffici, si sof-

ferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.

L'articolo 8 reca norme per attuare gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795 istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). Il comma 1 incarica la Cabina di regia di definire gli orientamenti nazionali per sostenere investimenti, ricerca e sviluppo nelle tecnologie digitali, a zero emissioni e biotecnologie, affrontando anche la carenza di manodopera e competenze. Il comma 2 consente di riprogrammare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027, destinando 300 milioni di euro del Programma nazionale per la transizione verde e digitale agli investimenti aziendali in tali tecnologie, con procedure stabilite dal Ministro del *made in Italy*. Il comma 3 prevede che il Programma nazionale che attua il fondo per la transizione giusta (JTF) favorisca investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione lavorativa. I commi 4 e 5 e 6 sono inerenti alle risorse di cofinanziamento nazionale, al loro monitoraggio e reperimento.

L'articolo 10, comma 5-*bis*, inserito al Senato, prevede una variazione delle risorse per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni. In particolare, rimodula le suddette risorse da 100 milioni a 135 milioni di euro per l'anno 2024 e da 170 milioni di euro a 135 milioni di euro per l'anno 2025.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. Nel dettaglio, è prevista la ridenominazione del già vigente Fondo perequativo infrastrutturale in « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ». Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi, tra le altre cose, a infrastrutture stradali, autostradali e idriche da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna; con un decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri saranno definite l'entità delle risorse assegnate, l'amministrazione responsabile, i criteri di priorità, le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi.

L'articolo 14, commi 1-3, introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio. In particolare, viene prevista la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (comma 1) e disciplinata la copertura degli oneri, quantificati complessivamente in 1,2 miliardi di euro per il periodo 2024-2029, e l'assegnazione delle risorse (comma 2). Ulteriori disposizioni sono volte a modificare la disciplina degli interventi riguardanti la fascia marino-costiera del sito in questione (comma 3).

I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 14, inseriti al Senato, modificano la disciplina della Commissione PNRR-PNIEC, al fine di precisare che a tale Commissione spetta non solo lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti ad essa attribuiti – come prevede la normativa vigente – ma anche delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di VIA relative ai medesimi progetti. Prevedono, inoltre, l'istituzione, nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC, di una sottocommissione VAS per lo svolgimento delle citate valutazioni integrate.

L'articolo 14, comma 4, reca alcune modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023, con particolare riguardo all'articolo 14-*quater* recante disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana. Ricorda come il sopracitato articolo aveva previsto la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Siciliana, per la durata di due anni prorogabili, finalizzata al completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di nomina e di esercizio dei poteri a lui attribuiti. Il comma in commento prevede che il Commissario

straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti i cui compensi sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario stesso.

L'articolo 14, comma 4-*bis*, introdotto al Senato, modifica la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo: la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025) della durata dell'incarico commissariale; l'incremento di 6 unità del contingente di personale attribuito alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali; la possibilità per il Commissario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie (di tali sub-commissari sono disciplinati i requisiti di nomina e l'ammontare della remunerazione). Il comma in esame disciplina inoltre la copertura e la quantificazione degli oneri.

L'articolo 15, comma 3, modificato al Senato, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato. Vengono, inoltre, precisate le condizioni di applicabilità e quantificato il limite massimo della deroga suddetta.

L'articolo 15, comma 4, integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale. Il comma in esame integra l'articolo 1, comma 496, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), istitutivo del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. La relazione illustra-

tiva ricorda che « il Comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti spa, il piano di attività del Fondo e il relativo sistema dei limiti di rischio ».

L'articolo 15-*ter*, inserito durante l'esame al Senato, proroga, per l'anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

L'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviano sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età, dettandone disciplina, condizioni, modalità di richiesta e di erogazione.

L'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori). In particolare, dispone che tali sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici – non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora – e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro. La norma dispone altresì che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati non sia più il committente, come previsto sinora, ma il direttore dei lavori. Negli appalti pubblici la responsabilità resta invece confermata in capo al responsabile del progetto.

L'articolo 32, modificato al Senato, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del

Consiglio dei ministri, sentiti i comuni capoluogo delle città metropolitane, provveda ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità « *green* », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nel PNRR. È prevista altresì l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, nonché le loro modalità attuative. Al Senato è stata introdotta una disposizione transitoria in base alla quale – fino al 31 dicembre 2026 – sono considerate come attività di edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti e le stesse non sono sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente e all'autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 33 reca disposizioni per il recupero dei siti industriali. Il comma 1 prevede che, per promuovere sviluppo economico, competitività territoriale e attrazione di investimenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, adotti un decreto entro 90 giorni dalla legge di conversione che definisca i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni che siano funzionali – nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti – alla produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo delle imprese, all'incremento della capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti. Il comma 2, invece, reca la copertura finanziaria degli investimenti di cui al comma 1. Il comma 3 prevede che il CIPRESS possa assegnare

risorse dal Fondo sviluppo e coesione per migliorare viabilità, infrastrutture e servizi pubblici nelle aree industriali delle regioni indicate, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Da ultimo il comma 4, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possano sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS).

L'articolo 33-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, riconosce contributi finanziari per investimenti infrastrutturali di carattere locale, per complessivo 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore del Comune di Trissino, finalizzati alla sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di mezzo, del Comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del Padiglione Mazzoleni.

Sulla scorta di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con il parere formulato dal relatore ed esprime dunque parere favorevole.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 6*).

**La seduta termina alle 15.35.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 26 giugno 2024. – Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Inter-*

viene il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

### La seduta comincia alle 15.35.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).**

**Atto n. 162.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 giugno 2024.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, nel far presente di aver coinvolto i gruppi di opposizione nella predisposizione della proposta di parere e auspicando che pertanto possano esprimersi positivamente, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 7*).

Il Viceministro Vannia GAVA, concorda con il parere formulato dal relatore ed esprime dunque parere favorevole.

Marco SIMIANI (PD-IDP), ringraziando il relatore per il coinvolgimento, dopo un'attenta valutazione dello schema di decreto, rileva che vi siano le condizioni per un voto favorevole da parte del gruppo di appartenenza, reputando fondamentale dotare le strutture preposte alla tutela del patrimonio ambientale di personale che sia adeguatamente formato e qualificato.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 7*).

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo**

**del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.**

**Atto n. 161.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo, che si compone di 15 articoli, è volto all'attuazione nell'ordinamento nazionale delle direttive 2023/958 e 2023/959, che hanno apportato una serie di rilevanti modificazioni alla direttiva 2003/87/CE, recante la disciplina del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System – EU ETS*). Ricorda che tale sistema, che fissa il prezzo del carbonio, è il principale strumento adottato dall'Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO<sub>2</sub> nei principali settori industriali e nel comparto dell'aviazione e che le modifiche introdotte dalle due predette direttive sono finalizzate ad aumentare, dal 43 per cento al 62 per cento rispetto al 2005 (anno di introduzione del sistema), la riduzione delle emissioni di gas serra nei settori coperti dal sistema stesso a seguito delle recenti revisioni della legislazione europea operate con i provvedimenti del cosiddetto pacchetto « Pronti per il 55 per cento » (*Fit for 55*).

Per raggiungere tali più ambiziosi obiettivi, le principali modifiche al sistema ETS riguardano l'eliminazione graduale delle quote assegnate a titolo gratuito per determinati settori, l'inclusione nell'EU-ETS del trasporto marittimo, nonché la previsione di un nuovo e distinto sistema ETS (cosiddetto ETS 2) che si applicherà, a decorrere

dal 1° gennaio 2025, ai combustibili utilizzati nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori. Si tratta di modifiche molto rilevanti che avranno un impatto significativo sui settori, che dovrà essere valutato attentamente nei prossimi anni, come è emerso peraltro anche nel corso dell'esame delle due direttive presso le istituzioni europee.

Ricorda che il termine per l'attuazione delle direttive è scaduto il 31 dicembre 2023 e che la delega per il recepimento delle nuove direttive è prevista nella legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) che, all'articolo 12, elenca i principi e i criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega medesima. Il termine per l'esercizio della delega scade il 10 settembre 2024, mentre la Commissione dovrà esprimere il parere entro il 20 luglio prossimo.

Nel rinviare per una disamina più approfondita del contenuto dello schema di decreto alla documentazione predisposta dagli uffici, richiama di seguito i principali contenuti dell'atto in esame premettendo che lo schema recepisce in un unico testo legislativo le due direttive novellando il decreto legislativo n. 47 del 2020, che contiene la disciplina nazionale vigente in materia di sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

In primo luogo, sono inseriti i riferimenti al recepimento delle due direttive nel titolo del decreto legislativo n. 47 del 2020 (articolo 1) e nelle finalità del provvedimento (articolo 2, comma 1). Sono altresì aggiornati l'ambito di applicazione di tale decreto legislativo (articolo 2, comma 2) e le relative definizioni per finalità di adeguamento e coordinamento con le modifiche apportate dalle due direttive (articolo 2, comma 3).

L'articolo 3 interviene sul rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità competente, tenuto conto dell'estensione dell'ambito di applicazione del sistema ETS e della revisione del meccanismo, in linea con quanto prevede uno dei criteri di delega. In particolare, al comma 1, si prevede un aggiornamento delle competenze (lettera a)) e una nuova composizione del

Comitato ETS, di cui si prevede l'incremento del numero dei membri e l'articolazione in due sezioni (lettera b)): la sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva ETS, fatta eccezione per il nuovo sistema per il trasporto stradale e gli edifici, nonché per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*) che è un meccanismo globale basato sul mercato sviluppato dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) per compensare le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dal settore dell'aviazione internazionale, salvo le specifiche attribuzioni del *Focal Point* CORSIA per l'Italia attribuite all'ENAC (lettera c)). La sezione 2 è competente per l'attuazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/956, che ha disciplinato il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM-*Carbon border adjustment mechanism*) (lettera d)).

Ulteriori disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 3 riguardano: lo svolgimento della preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con talune società ed enti, tra cui il GSE, l'ISPRA, l'Unione delle camere di commercio, per l'implementazione informatica del portale ETS, l'ENAC, per le questioni inerenti al trasporto aereo (lettera g) e lettera i)); il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato (lettera h)); la previsione di un protocollo d'intesa tra il Ministero e l'Agenzia delle dogane in materia di CBAM (lettera j)).

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Comitato ETS 2, quale autorità nazionale competente per il nuovo sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (ETS 2). Tale nuova Autorità competente, come precisato dalla relazione illustrativa, è una struttura separata e autonoma rispetto al Comitato ETS, con il quale mantiene tuttavia il necessario coordinamento operativo. L'ETS 2 coin-

volge una quantità rilevante di operatori, c.d. soggetti regolamentati, definiti come i soggetti che, in base alla normativa fiscale vigente, devono provvedere al pagamento dell'accisa sui carburanti e combustibili immessi in consumo ad uso energetico (combustione) nei tre settori di applicazione dell'ETS 2. Il nuovo Comitato ETS 2 sarà responsabile del rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, nonché del rispetto del ciclo di *compliance* (monitoraggio, comunicazione, restituzione) da parte dei soggetti regolamentati, che nel 2025 si stima saranno circa 1300. Si prevede che il Comitato ETS 2 si avvalga del Portale ETS 2, per la cui definizione e gestione il Ministero sottoscrive appositi accordi di cooperazione con Unioncamere, con i quali sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

L'articolo 4 modifica le disposizioni inerenti al trasporto aereo e introduce le disposizioni concernenti il trasporto marittimo. Per quanto concerne il trasporto aereo, lo schema di decreto rinvia al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2023) l'applicazione delle norme europee in materia di EU ETS (cosiddetto *stop the clock*) ai voli da o per gli aerodromi situati in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito e in Svizzera, in attesa di verificare l'efficacia di un accordo internazionale sulla limitazione delle emissioni di gas serra nel settore dell'aviazione civile da adottare in seno all'ICAO (lettera *d*). Si prevede l'ulteriore deroga agli obblighi di restituzione delle quote da riferirsi ai voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli CORSIA (lettera *e*)).

L'assegnazione di quote agli operatori aerei avverrà esclusivamente tramite asta a partire dal 1° gennaio 2026 (comma 4), mentre le quote a titolo gratuito sono assegnate, solamente negli anni 2024 e 2025, agli operatori aerei dall'Italia, in propor-

zione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023, nel rispetto della normativa applicabile. Per il periodo 2024-2030, gli operatori possono chiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili (comma 7).

L'articolo 4 dà inoltre attuazione alla misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato, consistente nello schema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per l'aviazione internazionale – CORSIA (comma 10). ENAC è designato quale ente attuatore delle attività correlate al sistema CORSIA (*Focal Point* CORSIA), con il compito di calcolare, in base ad una metodologia definita dalla Commissione europea, gli obblighi di compensazione delle emissioni per l'anno civile precedente, nonché gli obblighi di compensazione totali per un determinato periodo di conformità al sistema CORSIA.

L'articolo 4, inoltre, è volto a recepire le disposizioni che estendono il sistema ETS al trasporto marittimo (comma 11), che rappresenta una delle modifiche più importanti introdotta dalle nuove direttive, al fine di definire l'ambito di applicazione delle disposizioni alle società di navigazione attribuite all'Italia, che svolgono le attività di trasporto marittimo indicate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE, con talune eccezioni riferite a navi da carico o offshore di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate. L'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione si applicano al 100 per cento delle emissioni delle navi che effettuino tratte tra porti siti all'interno della giurisdizione di uno Stato membro, o che stazionino in un porto sito nella giurisdizione di uno Stato membro; al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuino tratte tra un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto di scalo che non lo sia. Si dispone una graduale introduzione degli obblighi di restituzione delle emissioni applicabili al trasporto marittimo, comunicate e verificate per l'anno precedente, al fine di pre-

vedere che le società di navigazione siano tenute a restituire nel 2025 il 40 per cento delle emissioni verificate comunicate nel 2024; nel 2026 il 70 per cento delle emissioni verificate comunicate nel 2025; il 100 per cento dal 1° gennaio 2027, per le emissioni verificate e comunicate per gli anni dal 2026. Una serie di previsioni riguardano i Piani di monitoraggio e i relativi aggiornamenti, che devono essere trasmessi al Comitato ETS. La società di navigazione è responsabile della restituzione delle quote; se un soggetto diverso assume, in base ad accordo contrattuale, la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, tale soggetto è tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote. L'assegnazione delle quote avviene mediante vendita all'asta.

L'articolo 5 reca una serie di modifiche alla disciplina degli impianti fissi, volte a precisare che tale disciplina non si applica alle attività di trasporto marittimo (comma 1). Un primo gruppo di modifiche riguarda i piccoli e molto piccoli emettitori, di cui viene soppressa l'autorizzazione semplificata ad emettere gas ad effetto serra trattandosi – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – di una norma di fatto non applicata nella prassi (comma 3). Specifiche disposizioni sono altresì volte a prevedere l'esclusione dall'ETS di impianti di dimensioni ridotte, che rispettano le misure equivalenti (comma 13), e l'esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore alle soglie ivi previste (comma 14). Sono altresì disciplinate le fattispecie in cui l'impianto incluso nell'ETS, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas serra, non raggiunga più la soglia di 20 MW. In particolare, si prevede che, su richiesta del titolare dell'impianto medesimo, esso possa restare incluso nell'ETS per un certo periodo (commi 9 e 10).

Un secondo gruppo di norme riguarda l'assegnazione gratuita delle quote da parte del Comitato ETS, che – come già detto precedentemente – sarà gradualmente ridotta. Talune disposizioni infatti sono volte tra l'altro a introdurre la condizionalità

per tali assegnazioni e l'obbligo di predisporre i piani di neutralità climatica per alcune tipologie di impianti (comma 8, lettera *b*). Si prevede che il MASE, nello svolgimento dell'attività istruttoria di competenza, possa avvalersi del supporto dell'ENEA.

Segnala inoltre la modifica della disciplina della messa all'asta delle quote per i gestori di impianti fissi, al fine di aggiornare ed integrare le finalità cui deve essere destinata la quota dei proventi delle aste assegnate al MASE e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine di adeguarle a quelle previste dalla direttiva tra cui rientrano: lo sviluppo delle energie rinnovabili, le misure di riforestazione, quelle di decarbonizzazione del settore dei trasporti e del settore marittimo, nonché la copertura delle spese derivanti da possibili nuove convenzioni, accordi o protocolli d'intesa, previste da alcune disposizioni del decreto legislativo ivi richiamate.

Le nuove direttive apportano talune modificazioni al Fondo per l'innovazione, la cui gestione a livello nazionale è demandata al Ministero dell'ambiente, anche attraverso il *National Contact Point* nominato dalla Direzione competente per materia (comma 12).

L'articolo 6 reca disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei, introducendo alla rubrica del medesimo capo il riferimento al trasporto marittimo (comma 1). I commi 2 e 3 estendono quindi la disciplina del sistema dei registri e del monitoraggio e comunicazione delle emissioni al trasporto marittimo e introducono, con riferimento al trasporto aereo, l'obbligo di monitoraggio e comunicazione degli effetti del trasporto non legati alle emissioni di CO<sub>2</sub>. Il comma 4 interviene sulle disposizioni concernenti il trasferimento, la restituzione e la cancellazione di quote di emissioni, modificando alcuni termini temporali per la restituzione delle quote da parte di operatori aerei, dei gestori di impianti fissi e delle società di navigazione, tenuti a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte nel corso dell'anno civile precedente. Si prevede, inoltre, che non siano soggette ad

obbligo di restituzione le emissioni di gas a effetto serra che siano state catturate e utilizzate in modo da risultare legate chimicamente in un prodotto e che conseguentemente non entrino in atmosfera in modo d'uso normale.

Ulteriori modifiche sono finalizzate ad estendere la disciplina sanzionatoria alle società di navigazione incluse nell'EU ETS, prevedendo che i proventi derivanti da talune sanzioni amministrative siano assegnati al MASE e che essi siano destinati alle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio, nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema per lo scambio di quote. Sono introdotte specifiche sanzioni nei confronti delle società di navigazione che non rispettino gli obblighi di restituzione per due o più periodi consecutivi. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione degli aspetti procedurali connessi all'intervento dell'Autorità marittima in vista del procedimento finalizzato all'adozione dell'ordine di espulsione della nave o del diniego delle spedizioni.

L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 47/2020 importanti modifiche inerenti al nuovo sistema ETS 2 e alle relative sanzioni. Il capo V *bis* (articoli da 42-*ter* al 42-*noviesdecies*) si applica esclusivamente alle attività nei settori dell'edilizia, del trasporto stradale e in ulteriori settori quali le industrie energetiche, manifatturiere e le costruzioni, escludendo esplicitamente i settori del trasporto aereo, marittimo e degli impianti fissi. A partire dal 1° gennaio 2025, sarà necessario ottenere un'autorizzazione dal Comitato ETS 2 per svolgere le attività previste dall'allegato. La procedura ordinaria prevede che le richieste di autorizzazione siano presentate almeno 120 giorni prima dell'inizio dell'attività, con il Comitato ETS 2 che deve completare l'istruttoria e rilasciare l'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Sono previste procedure specifiche per i soggetti già operativi nel 2024.

Vengono inoltre disciplinate la comunicazione della cessazione delle attività e della revoca delle autorizzazioni, aspetti

non previsti dalla direttiva 2003/87/CE, ma necessari per il contesto italiano, e sono contemplate altresì disposizioni relative al Piano di monitoraggio, che dovrà essere approvato e potrà essere modificato in futuro. Dal 2027, tutte le quote di emissione saranno messe all'asta in un mercato separato rispetto a quelli esistenti, con i proventi destinati, tra le altre finalità, alla decarbonizzazione, al sostegno finanziario delle famiglie, al Fondo Sociale per il Clima e alle compensazioni atte ad evitare la doppia imposizione. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sarà responsabile della gestione delle aste e di tali proventi.

Il nuovo capo regola inoltre il trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle quote di emissione, con l'obbligo di restituzione entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2028. Inoltre, sono dettate disposizioni inerenti al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, recependo in tal modo le direttive europee in materia e introducendo obblighi di monitoraggio a partire dal 2025, mentre le emissioni del 2024 saranno soggette a un monitoraggio storico semplificato.

Altre novelle riguardano poi la verifica delle emissioni, con un allineamento alla normativa europea, e l'applicabilità di numerosi articoli già esistenti del decreto legislativo 47/2020 al nuovo ETS 2, tra i quali quelli relativi al sistema di registri, alla validità delle quote, alla comunicazione di informazioni e alla relazione alla Commissione europea. Sono altresì previsti la possibilità di estendere unilateralmente il sistema ETS 2 a nuovi settori a partire dal 2027 e un meccanismo di rinvio dello scambio delle emissioni per settori specifici – come l'edilizia e il trasporto su strada – in caso di particolari condizioni di mercato sfavorevoli.

In aggiunta, viene introdotto un sistema sanzionatorio per il nuovo ETS 2, con sanzioni specifiche per attività senza autorizzazione, irregolarità nelle comunicazioni o mancata restituzione delle quote e vengono stabilite misure per limitare il doppio conteggio delle emissioni, prevedendo compensazioni finanziarie per i consumatori finali.

L'articolo 42-*vicies* introduce poi disposizioni sanzionatorie legate alle violazioni di obblighi disposti dal regolamento (UE) 2023/956, il cosiddetto regolamento CBAM. Oltre a definire le fattispecie di mancato adempimento della presentazione della relazione CBAM o di presentazione incompleta o inesatta, detta le modalità di applicazione delle sanzioni e specifica la competenza del Comitato ETS, destinando al MASE i proventi delle sanzioni suddette.

L'articolo 8 interviene sulle disposizioni transitorie e finali del decreto. Il comma 1 stabilisce le modalità di trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni del trasporto aereo alla Commissione Europea. Inoltre, regola la richiesta di pubblicazione di dati in forma più aggregata quando la divulgazione *standard* potrebbe danneggiare gli interessi commerciali degli operatori, disciplinando anche la pubblicazione delle informazioni sugli impianti emettitori piccoli o molto piccoli, integrando i riferimenti al registro nazionale dei piccoli emettitori (Renape). Tra le modifiche più rilevanti, si segnalano quelle volte a garantire il corretto funzionamento del sistema ETS 2, prevedendo la collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per identificare i soggetti regolamentati come pagatori di accisa e coinvolgendo ADM nell'organizzazione del Comitato ETS 2 e nei gruppi di esperti della Commissione europea.

Il comma 2 affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) la responsabilità di garantire la visibilità delle fonti di finanziamento per azioni o progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS. Impone anche l'obbligo di utilizzare i proventi delle aste delle quote di emissione seguendo il principio del « non arrecare danno ambientale significativo ».

Il comma 4 apporta una modifica che aggiorna il sistema tariffario per includere i nuovi settori coperti dall'EU ETS, l'istituzione del sistema ETS 2 e l'aggiornamento delle disposizioni per i settori già coinvolti. La modifica estende l'applicazione alle società di navigazione e introduce tariffe per coprire i servizi derivanti dal nuovo sistema ETS 2. Inoltre, prevede una tariffa

annua *una tantum* per i servizi citati per i soggetti regolamentati e le società di navigazione, in attesa della revisione del regime tariffario. Definisce anche la riassegnazione e gli usi delle risorse economiche derivanti dalle misure equivalenti per le finalità previste dal decreto, specificando che i costi dei servizi devono essere pagati prima dell'inizio delle attività amministrative, per garantire l'allineamento temporale tra costi e introiti tariffari.

L'articolo 9 interviene modificando l'allegato I del decreto legislativo n. 47/2020, dove sono specificate le attività cui viene applicata la disciplina prevista dal decreto stesso. La lettera *a*) specifica che gli impianti o le parti di impianti dedicati a ricerca, sviluppo, sperimentazione di nuovi prodotti e processi, e quelli che utilizzano esclusivamente biomassa, sono esclusi dalle previsioni del decreto. La lettera *b*) stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2026 le emissioni generate per almeno il 95 per cento da biomassa saranno escluse dall'applicazione del decreto. Dalla stessa data, anche le unità che utilizzano esclusivamente biomassa saranno considerate nel calcolo della potenza termica nominale di un impianto (lettera *c*)). La lettera *d*), attraverso numerosi aggiornamenti alla tabella dell'allegato I, introduce diverse modifiche alla colonna delle attività. Tra le principali modifiche si annoverano: l'introduzione, dal 1° gennaio 2024, di nuove attività per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni da impianti di incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW; la revisione dei processi inclusi e l'introduzione di una soglia in MW per la raffinazione di petrolio, estendendo l'attività oltre la semplice raffinazione di oli minerali; la variazione della soglia da MW a tonnellate/giorno per attività legate all'essiccazione/calcinazione del gesso e alla produzione di nerofumo; la modifica delle attività incluse per la produzione di ferro/acciaio e di alluminio primario/allumina; gli aggiornamenti relativi al trasporto di gas a effetto serra per lo stoccaggio geologico, eliminando la specificità del trasporto tramite tubazioni e chiarendo l'esclusione

delle emissioni già coperte da altre attività della direttiva ETS; l'inclusione dell'ambito di applicazione del sistema CORSIA e la variazione della capacità massima dei voli effettuati nel quadro degli obblighi di servizio pubblico su rotte in regioni ultraperiferiche. Infine, la lettera e) integra ulteriormente l'allegato I, includendovi l'attività di trasporto marittimo e le relative emissioni.

L'articolo 10 definisce le attività e i gas serra che rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo ETS 2. Ad eccezione delle specifiche esclusioni previste per la singola tipologia di emissione, le attività interessate includono l'immissione in consumo di combustibili utilizzati nei settori dell'edilizia, del trasporto stradale e in ulteriori settori quali le industrie energetiche, manifatturiere e le costruzioni.

Gli articoli 11 e 12 apportano modifiche agli allegati III e IV del decreto legislativo n. 47 del 2020, in linea con quanto dettato dalla direttiva 2003/87/CE. In particolare, l'articolo 11 include i criteri di sostenibilità per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e per l'uso della biomassa. Tale articolo introduce, inoltre, una parte relativa al controllo e alla comunicazione delle emissioni delle attività rientranti nel sistema ETS 2, mentre l'articolo 12 detta misure riguardanti la verifica di tali emissioni.

L'articolo 13 reca abrogazioni di articoli relativi alla definizione di « impianto di produzione di elettricità » e alle norme

sulle assegnazioni gratuite a tali impianti. Garantisce, inoltre, la presenza e la continuità amministrativa di un'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni del decreto, definendone struttura e *governance* nelle more dell'aggiornamento dei decreti necessari per il suo funzionamento.

Gli articoli 14 e 15 recano, infine, la clausola di invarianza finanziaria e la data di entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Il Viceministro Vannia GAVA si riserva di intervenire successivamente nel merito del provvedimento.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 26 giugno 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.10.

## ALLEGATO 1

**5-02518 Simiani: Intendimenti del Governo con riguardo al perimetro del parco nazionale di Portofino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, giova premettere che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge n. 394 del 1991, ha avviato il procedimento per l'individuazione e la perimetrazione provvisoria dell'area del Parco Nazionale di Portofino (istituito con l'articolo 1, comma-1116 della legge 27 dicembre 2017, n. 205), richiedendo alla regione e ad alcuni enti locali di esprimere il loro parere sulla proposta dell'ISPRA, risalente al novembre del 2018, che ipotizzava l'estensione su di una superficie di 15.339 ettari.

A seguito del parere contrario formalizzato dalla regione e dagli enti locali interpellati, nonché del ricorso presentato dalle associazioni di protezione ambientale, il TAR Lazio con sentenza n. 7694 del 28 giugno 2021 ha ordinato al Ministero di provvedere entro 30 giorni alla perimetrazione, in via provvisoria, delle aree del Parco.

A seguito della citata sentenza, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il decreto n. 332 del 6 agosto 2021 ha adottato la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino su di una superficie di 5.363 ettari, sulla base della nuova proposta dell'ISPRA, in cui rientravano 11 comuni, di cui solo 7 (tra cui i comuni di Santa Margherita Ligure, comune di Recco, comune di Rapallo, comune di Portofino, comune di Avegno) hanno dato la loro disponibilità a far parte del Parco, salvo poi impugnare il provvedimento dando seguito ad un contenzioso a tutt'oggi pendente.

In seguito, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con decreto n. 331 del 10 ottobre 2023 sulla base della proposta della regione Liguria del 17 maggio 2023, ha adottato una nuova perimetra-

zione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino su di una superficie inferiore che include soltanto tre comuni (Santa Margherita Ligure, Portofino e Camogli) con l'intento di superare la situazione di stallo del maggio 2021, auspicando un processo graduale di istituzione, in via definitiva, del Parco e con il coinvolgimento degli enti locali che vorranno entrare nel Parco, garantendo certezza giuridica sul territorio, condivisione a livello comunale e regionale, tutela ambientale e possibilità di futura estensione del Parco Nazionale in sede di perimetrazione definitiva ai comuni che, d'intesa con la regione, intendano entrare nel Parco.

E ciò, in ossequio al combinato disposto dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, a mente del quale la valorizzazione del patrimonio ambientale rientra tra le materie a legislazione concorrente, e l'articolo 2, comma 7 della legge n. 394 del 1986 secondo cui l'istituzione, fra l'altro, dei parchi nazionali è effettuata, d'intesa con le regioni.

Come rappresentato dall'onorevole interrogante, l'ISPRA, nel mese di settembre del 2023, ha rappresentato come non ci fosse motivo di ridurre la perimetrazione di aree di rilevante valore naturalistico.

In merito, giova segnalare, che il parere dell'ISPRA, per quanto necessario nel procedimento amministrativo di istituzione del Parco, non è vincolante per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per le regioni e i comuni coinvolti, come peraltro affermato dal TAR Liguria con la sentenza n. 222/2022 di accoglimento della domanda di annullamento del predetto decreto n. 332 del 2021, esprimendo, infatti, il seguente principio «l'attività valutativa (del Ministero) non può pretermettere i punti di vista espressi dai soggetti coinvolti

nel procedimento e che, nel caso di dissenso, le opzioni prescelte devono essere corroborate da una congrua e adeguata motivazione ».

In conclusione, per quanto sopra, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 394

del 1991, ha provveduto alla delimitazione provvisoria del Parco, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, tra cui quelli dell'ISPRA, tenendo conto del parere della regione, che con gli enti locali coinvolti, riveste un ruolo determinante in fase di istruttoria tecnica e propositiva.

## ALLEGATO 2

**5-02522 Bonelli: Intendimenti in ordine al mantenimento di una tutela dell'ambiente uniforme sul territorio nazionale, alla luce della recente approvazione delle disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, giova premettere che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attraverso il richiamo all'articolo 117, secondo comma lettera s), include la materia delle « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » tra quelle per le quali le regioni possono chiedere forme e condizioni particolari di autonomia.

Con il disegno di legge A.C. 1665, definitivamente approvato dalla Camera lo scorso 19 giugno, si è delineata la cornice normativa e sono state introdotte le garanzie procedurali per l'attuazione del richiamato articolo 116, terzo comma. Tali garanzie includono un sostanziale coinvolgimento delle Camere nelle varie fasi della procedura di definizione dell'intesa Stato-regione e per ogni scelta concernente l'autonomia differenziata.

Tra i principi alla base del disegno di legge, l'attribuzione di materie o ambiti di materie alle regioni richiedenti è subordinata, per tutto ciò che afferisce a diritti civili e sociali, alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere equamente garantiti su tutto il territorio nazionale.

Nell'ambito delle materie riferibili a diritti civili e sociali, l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge ricomprende espressamente « la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ». Ciò implica che, rispetto a tale materia, l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni presuppone la previa determinazione dei LEP. A tal fine, il medesimo articolo 3 attribuisce una delega al Governo per la definizione dei LEP, oltre che per il monitoraggio dell'effettiva garan-

zia dell'erogazione in ciascuna regione di questi ultimi.

Una volta determinati i LEP, ogni decisione circa l'avvio della procedura per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia e circa gli ambiti di materia e le relative funzioni da trasferire alle regioni sarà rimessa agli atti di iniziativa regionale, al successivo negoziato regione-Governo e alle scelte delle Camere, nel rispetto della Costituzione e dei principi a presidio dell'ambiente in essa presenti, che sono vincolanti anche per tutti gli enti territoriali.

Nel contesto di cui sopra, giova evidenziare che la possibilità astrattamente riconosciuta all'autonomia differenziata di incidere, anche sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, va comunque considerata e valutata con riferimento alla necessità di assicurare l'uniforme rispetto delle norme, anche di rango europeo, poste a tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali quale principio fondamentale di rilevanza costituzionale, a mente degli articoli 9 e 41 della Costituzione.

In definitiva, la prevista possibilità di conferire ulteriori competenze alle regioni andrà comunque valutata caso per caso, con riferimento alle sopra richiamate esigenze e nelle delineate garanzie procedurali.

Giova, a ogni modo, rimarcare la particolare attenzione che, anche per effetto del diritto eurounitario, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in quanto autorità nazionale preposta alla tutela dell'ambiente, pone in merito alla garanzia che tale tutela sia uniforme, unitaria e coerente.

## ALLEGATO 3

**5-02519 Milani: Elementi e intendimenti in ordine all'operatività del meccanismo dell'*energy release* e alla predisposizione del relativo decreto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto giova premettere, come evidenziato dall'onorevole interrogante, che l'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2023 ha introdotto la misura, cosiddetta *energy release*, per lo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili – eolica, fotovoltaica e idroelettrica – da parte dei soggetti a forte consumo di energia elettrica, iscritti nell'apposito elenco presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

La misura, da un lato, è funzionale al raggiungimento dei *target* previsti dal PNIEC per lo sviluppo della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dall'altro, è finalizzata a sostenere i settori energivori, esposti al rischio di delocalizzazione, anche promuovendo l'autoproduzione da fonti rinnovabili.

Più nello specifico, la misura prevede che, a fronte dell'impegno alla realizzazione di nuova capacità rinnovabile, i soggetti energivori possono richiedere un'anticipazione della durata di 36 mesi dell'energia elettrica nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa, da restituire, successivamente all'entrata in esercizio della medesima nuova capacità, nell'arco di un periodo di 20 anni. E inoltre previsto che la nuova capacità possa essere realizzata direttamente dai soggetti energivori o da soggetti terzi con i quali gli energivori hanno stipulato contratti di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con riferimento all'implementazione della misura, si rappresenta che il decreto attuativo è in fase di finalizzazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla norma

abilitante e all'esito del confronto avuto con i rappresentanti dei settori energivori. In particolare, si intende promuovere in modo efficace l'accesso alla misura, assicurando, al contempo, l'affidabilità dei progetti di sviluppo di nuova capacità rinnovabile.

Con riferimento al tema sollevato dall'onorevole interrogante, circa la disponibilità delle aree su cui realizzare i progetti, preme rappresentare che lo stesso articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 181 del 2023 prevede che sia data priorità, in sede di concessione di superfici pubbliche, ai progetti afferenti l'installazione di impianti eolici o fotovoltaici da asservire ai processi produttivi delle imprese energivore.

In tal senso, si presenta particolarmente rilevante addivenire alla definizione di un quadro normativo chiaro e stabile che disciplini il regime concessorio in coordinamento con i regimi amministrativi per l'abilitazione o l'autorizzazione (*permitting*) alla realizzazione e all'esercizio di impianti eolici o fotovoltaici, avuto riguardo agli obiettivi del PNIEC e del *RePowerEU* e della richiamata priorità da doversi riconoscere ai progetti destinati al fabbisogno dei settori energivori. Lo schema di TU rinnovabili, attuativo dell'articolo 26 della legge n. 118 del 2022, intende tener conto di questa esigenza.

Il tema della disponibilità di aree su cui realizzare gli impianti richiede, in ogni caso, il contemperamento di diversi interessi, come emerso nel corso della definizione del decreto sulle aree idonee previsto dal decreto legislativo n. 199 del 2021, attualmente in fase di pubblicazione.

## ALLEGATO 4

**5-02520 Mazzetti: Elementi informativi in merito al forte boato avvertito in Toscana il 20 giugno 2024 e valutazione dei relativi impatti ambientali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, è opportuno premettere che l'evento oggetto dell'interrogazione investe le competenze di numerosi altri Enti, e conseguentemente di diversi Ministeri.

La Protezione Civile riferisce che lo scorso 20 giugno è pervenuta una segnalazione da parte della Prefettura di Siena alla struttura denominata Situazione Italia, concernente l'avvertimento del boato in questione.

A seguito di tale segnalazione, la Sala Situazione Italia del Dipartimento si è prontamente attivata contattando per le vie brevi l'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha rappresentato di non aver identificato l'episodio come evento sismico.

La Protezione Civile segnala altresì che la Rete accelerometrica (RAN) del Dipartimento della Protezione Civile comprende quattro stazioni di misura nei comuni di Volterra, Larderello, Monticiano, Civitella Marittima, tutti situati ad oltre 50 chilometri dal perimetro dell'isola D'Elba e, di conseguenza, e dunque a distanza dalla zona interessata dall'evento che ha dato origine all'interrogazione.

Le stazioni della Rete hanno registrato, intorno alle 16:30 del 20 giugno 2024, accelerazioni maggiori rispetto al rumore di fondo, ma nessun evento sismico è stato identificato dal processamento automatico dei dati della Rete.

Al riguardo, il sito *internet* dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ri-

porta l'immagine delle registrazioni della stazione sismica dell'isola di Capraia. Si tratta di un segnale evidente ma non di natura sismica, quindi non è stato un terremoto.

Non è immediato identificare l'origine del segnale: ad un'indagine preliminare le onde rivelano una velocità apparente, che è molto più bassa di quella tipica di un'onda che si propaga nella crosta terrestre. Secondo l'INGV, l'ipotesi più probabile è che sia un evento originato in aria, analogo peraltro a episodi occorsi di recente in altre zone d'Italia.

Tuttavia, sull'ipotesi avanzata anche da fonti giornalistiche che si tratti del rientro in atmosfera di un oggetto spaziale artificiale o di un meteorite, si rappresenta che nessuna comunicazione è pervenuta dall'Agenzia Spaziale Italiana al Dipartimento della Protezione Civile.

Alla luce di quanto su esposto, non è al momento possibile fornire un quadro chiaro ed esaustivo di quanto avvenuto lo scorso 20 giugno al largo della costa tirrenica toscana, come confermato anche dalla locale ARPA.

Il MASE si rende comunque disponibile a fornire ulteriori elementi e informazioni circa la valutazione degli effetti ambientali di quanto avvenuto, non appena gli Enti preposti al controllo di tali fenomeni faranno pervenire indicazioni di rispettiva competenza, utili alla corretta definizione dell'evento occorso.

## ALLEGATO 5

**5-02521 Ilaria Fontana: Coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nelle iniziative promosse dal Ministero dell'ambiente per la valorizzazione delle aree protette.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito relativo posto, si comunica quanto segue. La manifestazione denominata « Biodiversa. L'Italia dei Parchi si racconta », citata dall'onorevole interrogante, si è svolta a Gravina in Puglia nelle giornate tra il 21 ed il 23 giugno scorsi in occasione del ventennale della fondazione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. L'iniziativa è stata organizzata da Federparchi – Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, ed è stata promossa dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nell'ambito dell'iniziativa, si è tenuto l'incontro « Verso gli Stati Generali delle Aree Protette », un momento di confronto rivolto all'avvio del percorso che culminerà nella convocazione dei suddetti Stati Generali, nonché il convegno « ISPRA e i parchi: condivisione dei metodi di monitoraggio, conservazione e dei dati per una migliore efficacia della loro gestione e il raggiungimento degli obiettivi delle strategie della biodiversità ».

Al riguardo, si comunica che le Associazioni di protezione ambientale riconosciute risultano essere state invitate ad essere presenti nello spazio fieristico previsto in concomitanza con l'iniziativa, come da nota della Federparchi e del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. La citata nota è stata protocollata nello scorso mese di marzo, ed è agli atti della competente Direzione del Ministero.

Con riferimento agli Stati Generali delle Aree Protette, preme rilevare come, nel corso dell'iniziativa, lo stesso Sottosegretario Barbaro ne abbia auspicato la convocazione in tempi rapidi, con il coinvolgimento di tutti portatori di interesse e quindi anche le associazioni ambientaliste.

Il Ministero pertanto conferma la volontà di rendere partecipi le Associazioni ambientaliste nelle attività relative alla definizione delle funzioni di indirizzo delle aree protette, in considerazione dell'esperienza e del *know how* acquisiti, nonché del prezioso lavoro da esse svolto.

## ALLEGATO 6

**DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (C. 1933 Governo, approvato dal Senato);

considerato che l'articolo 8 reca norme per realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795, concernenti la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), e garantire che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta favorisca investimenti relativi a energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori;

valutato che i commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno e che l'articolo 14, ai commi da 1 a 3, introduce disposizioni riguardanti il risanamento ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio;

apprezzato che l'articolo 15, comma 4, integra la disciplina del Fondo italiano

per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale;

preso atto della proroga, per l'anno 2024, del termine, di cui all'articolo 15-ter, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

considerando che l'articolo 32, al comma 1, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri individui iniziative volte a sostenere la rigenerazione urbana, contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, promuovere la mobilità «green», con particolare riguardo alle iniziative complementari a taluni interventi del PNRR,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 7

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Atto n. 162.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA);

premesso che lo schema di decreto, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni svolte dal Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

considerato che gli articoli 1, 2, 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi del SNPA, i titoli di studio richiesti, le procedure e le modalità di formazione del suddetto personale, nonché le relative attività;

valutato che l'articolo 5 reca principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva, conformemente alla vigente normativa in materia di prevenzione e con-

trasto alla corruzione, con particolare attenzione rivolta al rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed imparzialità;

rilevato che l'articolo 6 impone al personale ispettivo l'osservanza del Codice etico allegato al regolamento, garantendo in tal modo un comportamento conforme a determinati principi etico-professionali;

evidenziato che l'articolo 7 stabilisce le modalità per la segnalazione degli illeciti ambientali all'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) e alle Agenzie regionali;

segnalato che l'articolo 8 detta le tempistiche per la selezione del personale ispettivo e per l'adozione dei regolamenti interni di ISPRA e delle Agenzie;

preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla Commissione Bilancio nella seduta del 26 giugno 2024,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**